



Assicurazione Incentive/Bonus

Regolamento dell'assicurazione Incentive/Bonus

A **Introduzione**

Art. 1	Denominazioni	5
Art. 2	Scopo; struttura	6
Art. 3	Assunzione all'assicurazione Incentive/Bonus	6
Art. 4	Invalidità	6
Art. 5	Salario assicurato per il risparmio e salario assicurato per il rischio	7
Art. 6	Conto di risparmio ed avere a risparmio	7

B **Proventi dell'assicurazione Incentive/Bonus**

Art. 7	Contributi dell'assicurato	8
Art. 8	Contributi della ditta	8
Art. 9	Somma d'acquisto	8

C **Prestazioni assicurative dell'assicurazione Incentive/Bonus**

Art. 10	Prestazioni assicurative	9
Art. 11	Capitale di vecchiaia	9
Art. 12	Capitale in caso d'invalidità	9
Art. 13	Capitale di decesso	9
Art. 14	Disposizioni di pagamento	10

D **Scioglimento del rapporto di previdenza**

Art. 15	Scadenza, prolungamento della copertura, restituzione	11
Art. 16	Ammontare della prestazione d'uscita	11
Art. 17	Uso della prestazione d'uscita	11

E **Disposizioni finali**

Art. 18	Disposizioni d'esecuzione, applicazione del regolamento e lacune	12
Art. 19	Revisione del regolamento	12
Art. 20	Contestazioni	12
Art. 21	Entrata in vigore; disposizioni transitorie	12

Aggiunta 1

Imprese che si sono affiliate alla Cassa pensione	13
---	----

Aggiunta 2

Fattori del valore attuale per determinare la rendita di vecchiaia secondo l'art. 14 cpv. 2	14
---	----

Aggiunta 3

Aumento della somma d'acquisto secondo l'art. 9 cpv. 2	15
--	----

Art. 1 Denominazioni

1. In questo regolamento valgono le seguenti denominazioni:

Cassa pensione	per la «Cassa pensione Novartis»
Assicurazione Incentive/Bonus	per l'assicurazione Incentive/Bonus, gestita dalla Cassa pensione, in base al presente regolamento
Assicurazione rendite	Assicurazione rendite gestita dalla Cassa pensione
Assicurazione LPP	Assicurazione LPP gestita dalla Cassa pensione
Assicurazione lavoro a turni	Assicurazione lavoro a turni gestita dalla Cassa pensione
Ditta	per la Novartis SA o, a seconda della relazione, le imprese vicine ad essa che si sono affiliate alla Cassa pensione in base all'aggiunta 1
Collaboratori	per quei/quelle dipendenti che hanno un rapporto di lavoro con la ditta
Assicurati	per le collaboratrici ed i collaboratori assunti nell'assicurazione Incentive/Bonus
Età di pensionamento	l'età di 65 anni per gli uomini e donne assicurate; viene raggiunta il primo del mese che segue il compimento del 65° anno di età
Salario assicurato per il risparmio	per il salario assicurato, sulla base del quale vengono determinati i contributi a risparmio
Salario assicurato per il rischio	per il salario assicurato, sulla base del quale viene determinato il contributo minimo per il capitale a risparmio, anche nel caso di decesso, nonché vengono determinati i contributi rischio
AVS	per l'Assicurazione federale di vecchiaia e superstiti, nonché le relative assicurazioni statali estere
AI	per l'Assicurazione federale d'invalidità, nonché le relative assicurazioni statali estere
LPP	per la Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OPP2	per l'ordinanza sulla LPP.

In questo regolamento le denominazioni maschili relative alle persone, includono entrambi i sessi.

2. Gli articoli dal 24 fino al 42 (disposizioni particolari, finanziamento e patrimonio, organizzazione della Cassa pensione, elezione del Consiglio di fondazione) del regolamento dell'Assicurazione rendite, valgono anche per l'assicurazione Incentive/Bonus.

Art. 2 **Scopo; struttura**

1. La Cassa pensione ha come scopo la previdenza per la vecchiaia o l'invalidità dei collaboratori della ditta e dei superstiti dei collaboratori dopo il loro decesso. Essa gestisce la previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la LPP e per questo scopo si è fatta registrare nel registro per la previdenza professionale.
2. La Cassa pensione gestisce un'assicurazione di rendite, un'assicurazione LPP, un'assicurazione per il lavoro a turni nonché un'assicurazione Incentive/Bonus secondo le disposizioni dei relativi regolamenti per proprio conto e rischio. Essa può far riassicurare i singoli rischi presso una società d'assicurazioni sottoposta regolarmente alle autorità di vigilanza sulle assicurazioni.
3. L'assicurazione Incentive/Bonus ha lo scopo di coprire quelle parti variabili del salario che non sono considerate nell'assicurazione rendite ed assicurarle contro le conseguenze economiche della vecchiaia, decesso ed invalidità, nonché di rendere possibile il finanziamento del pensionamento anticipato di vecchiaia nell'assicurazione rendite.

Art. 3 **Assunzione nell'assicurazione Incentive/Bonus**

Vengono assunti nell'assicurazione Incentive/Bonus tutti i collaboratori che,

- sono assunti nell'assicurazione rendite e
- hanno raggiunto come minimo l'età LPP di 25 anni (anno civile meno l'anno di nascita) e
- non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento e
- ricevono pagata una parte di reddito variabile o un contributo unico, in quanto questi non sono assicurati presso la Cassa dei quadri della Novartis o
- apportano una somma d'acquisto secondo l'art. 9 cpv. 2.

L'assunzione avviene nel 1° giorno del mese del primo pagamento di una parte di reddito variabile o di un contributo unico, non prima però dell'anno civile corrispondente al 25° anno d'età secondo la LPP.

Art. 4 **Invalidità**

1. L'assicurato è considerato invalido se, a causa di un danno fisico o psichico in seguito a malattia, difetto od infortunio, è diventato, presumibilmente in modo permanente o per un lungo periodo, completamente o parzialmente inabile al lavoro, o se è invalido ai sensi dell'AI. È considerato completamente o parzialmente inabile al lavoro chi, al momento dell'inizio dell'invalidità, non può più esercitare la sua attività professionale o non può più esercitare completamente od in parte un'altra attività ragionevolmente esigibile e per questo motivo subisce una perdita di guadagno.
2. Una diminuzione della capacità lavorativa di meno del 25% non è considerata invalidità e pertanto non dà diritto a prestazioni d'invalidità dalla Cassa pensione. Se il grado d'invalidità ammonta al 70% ed oltre, allora l'assicurato è considerato completamente invalido.
3. L'invalidità, il suo grado ed il momento del suo inizio, su richiesta dell'assicurato o della ditta, vengono accertati dalla Cassa pensione in base ad un esame medico e, se del caso, riesaminati periodicamente. Il grado d'invalidità corrisponde almeno al grado d'invalidità determinato dall'AI.
4. La Cassa pensione gode in qualsiasi momento del diritto di far effettuare una perizia medica relativa allo stato di salute di un assicurato invalido. Se l'assicurato rifiuta un determinato esame o si rifiuta di accettare l'offerta di svolgere un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile in considerazione delle sue conoscenze e capacità, nonché del suo stato di salute, allora la Cassa pensione può ridurre, rifiutare o togliere le prestazioni d'invalidità.

Art. 5 Salario assicurato per il risparmio e salario assicurato per il rischio

1. Il salario assicurato per il risparmio corrisponde alle parti variabili del reddito dell'anno precedente, pagate in contanti durante l'anno civile in corso.
2. Il salario assicurato per il rischio corrisponde alla media del reddito variabile pagato in contanti le ultime tre volte prima dell'inizio dell'inabilità al lavoro od il decesso dell'assicurato. In caso di meno di tre redditi variabili pagati in contanti durante l'appartenenza all'assicurazione Incentive/Bonus, viene eseguito il calcolo della media delle parti del reddito variabile pagate in contanti durante l'appartenenza all'assicurazione Incentive/Bonus.
3. Il salario assicurato per il risparmio ed il salario assicurato per il rischio sono adattati annualmente alle parti di reddito variabile nel momento del pagamento. Se non è pagata una parte del reddito variabile, allora nel calcolo della media in base al cpv. 2, l'anno civile in questione è computato con il valore zero.

Art. 6 Conto di risparmio e avere a risparmio

1. Per ogni assicurato è gestito un conto risparmio individuale, dal quale si può detrarre l'avere a risparmio.
L'avere a risparmio si compone
 - a) dei contributi a risparmio annui degli assicurati e della ditta (art. 7 e 8) inclusi gli interessi
 - b) delle somme d'acquisto volontarie inclusi gli interessi
 - c) d'eventuali altri depositi inclusi gli interessi.
2. Per la gestione del conto a risparmio valgono le seguenti disposizioni:
 - a) Il tasso d'interesse è determinato dal Consiglio di fondazione. La base per la sua determinazione è formata dal reddito netto conseguito sul patrimonio, dopo aver dedotto le spese amministrative per la gestione del patrimonio, prendendo in considerazione le assegnazioni agli accantonamenti ed alle riserve.
 - b) L'interesse è calcolato alla fine d'ogni anno civile in base allo stato dell'avere a risparmio per l'inizio dell'anno. I contributi a risparmio dell'anno civile in questione sono addizionati senza interesse all'avere a risparmio.
 - c) Se un assicurato ha, durante l'anno in corso, prestato una somma d'acquisto all'assicurazione Incentive/Bonus, allora gli interessi su questa somma d'acquisto sono calcolati per il periodo decorso dal momento del pagamento. Oltre a ciò sono addizionati i contributi a risparmio durante l'anno civile in questione.
 - d) Se un assicurato esce dall'assicurazione Incentive/Bonus durante l'anno civile in corso, allora l'interesse è calcolato per il periodo già trascorso, a partire dallo stato dell'avere a risparmio del principio dell'anno. Oltre a ciò sono computati i contributi a risparmio versati durante l'anno civile in questione.
3. In caso d'invalidità completa l'avere a risparmio non è più gestito.
4. In caso d'invalidità parziale, l'avere a risparmio disponibile sarà suddiviso in due parti in conformità al grado d'invalidità. L'avere a risparmio che corrisponde alla parte invalida, non è più gestito come per un assicurato completamente invalido. L'avere a risparmio che corrisponde alla parte attiva si continua a gestire come per un assicurato attivo.
5. In caso di cessazione delle parti di reddito variabili, l'avere a risparmio si continua a gestire senza ulteriori assegnazioni di contributi a risparmio secondo il cpv. 2.

B Proventi dell'assicurazione Incentive/Bonus

Art. 7 Contributi dell'assicurato

1. L'assicurato versa un contributo di risparmio del 5,5% del salario assicurato per il risparmio.
2. La ditta detrae i contributi a risparmio dell'assicurato in una volta sola dalle parti di reddito variabile pagate in contanti e li trasferisce alla Cassa pensione.
3. L'obbligo contributivo inizia con l'assunzione nell'assicurazione Incentive/Bonus e dura fino a quando viene pagata una parte di reddito variabile, al più tardi però fino al raggiungimento dell'età di pensionamento. L'obbligo contributivo si estingue con la cessazione del rapporto di lavoro od in caso di un evento assicurativo (vecchiaia, decesso, invalidità). Non viene richiesto alcun contributo sulla parte del reddito variabile pagata, pro rata temporis, per la fine del rapporto di lavoro.
4. Per un assicurato parzialmente invalido che continua ad essere in rapporto di lavoro con la ditta, i contributi da pagare si calcolano sull'ulteriore salario per il risparmio assicurato.

Art. 8 Contributi della ditta

1. La ditta presta per ogni assicurato un contributo a risparmio pari al 10% del salario assicurato per il risparmio.
2. La ditta versa un contributo per il rischio pari all'1% della somma dei salari assicurati per il rischio.
3. La ditta trasferisce in un'unica volta i suoi contributi alla Cassa pensione.
4. Gli art. 7 cpv. 3 e 4 valgono per analogia.

Art. 9 Somma d'acquisto

1. Un assicurato può pagare una o più somme d'acquisto. La relativa somma d'acquisto massima corrisponde alla somma dei contributi a risparmio dell'assicurato e della ditta (art. 7 e 8) a partire dall'età di 25 anni, fino al momento dell'acquisto, con deduzione dell'avere a risparmio esistente al momento dell'acquisto. Per il calcolo della somma dei contributi a risparmio è determinante il salario assicurato per il rischio, al momento dell'acquisto.
2. Per il finanziamento del pensionamento anticipato nell'assicurazione rendite, la somma d'acquisto massima aumenta in base al cpv. 1, dell'importo calcolato secondo la tabella nell'aggiunta 3.
3. Il cpv. 2 relativo all'aumento della somma d'acquisto massima, è applicato soltanto se all'età del pensionamento l'assicurato raggiunge, nell'Assicurazione rendite, il numero massimo di 40 anni d'assicurazione.

Art. 10 Prestazioni assicurative

1. L'assicurazione Incentive/Bonus concede agli assicurati rispettivamente ai suoi superstiti le seguenti prestazioni:
 - capitale di vecchiaia (art. 11)
 - capitale in caso d'invalidità (art. 12)
 - capitale di decesso (art. 13)
2. Ogni assicurato riceve annualmente un certificato di previdenza nel quale vengono evidenziati l'aver di vecchiaia, il salario assicurato, i contributi, le prestazioni assicurate, nonché la prestazione d'uscita.
3. Le prestazioni assicurative citate sono concesse sotto esplicita riserva delle art. 23 e 24 del regolamento dell'Assicurazione rendite. Inoltre per esse valgono le disposizioni di pagamento dell'art. 14.
4. In caso di divorzio, dalla cessione decisa dal tribunale di una parte della prestazione d'uscita a favore dell'istituto di previdenza del coniuge divorziato, risulta una riduzione delle prestazioni assicurate. L'aver a risparmio sarà ridotto della parte di prestazione d'uscita ceduta. L'assicurato può sempre versare una somma d'acquisto dell'ammontare della parte della prestazione d'uscita ceduta, in base all'art. 9.

Art. 11 Capitale di vecchiaia

1. Il diritto al capitale di vecchiaia sussiste quando l'assicurato raggiunge l'età del pensionamento od il rapporto di lavoro viene sciolto dopo il compimento del 60° anno di età.
2. Il capitale di vecchiaia corrisponde all'aver a risparmio inclusi gli interessi al momento del pensionamento.

Art. 12 Capitale in caso d'invalidità

1. Se l'assicurato diventa invalido prima di raggiungere l'età di pensionamento, allora esso consegue il diritto al capitale in caso d'invalidità.
2. Per un assicurato completamente invalido il capitale d'invalidità corrisponde all'aver a risparmio esistente al momento dell'inizio dell'invalidità, ma come minimo al 200% del salario assicurato per il rischio.
3. Per un assicurato parzialmente invalido il capitale d'invalidità sarà ridotto, secondo il cpv. 2, in relazione al grado d'invalidità. L'aver a risparmio è ridotto in relazione al grado d'invalidità.

Art. 13 Capitale di decesso

1. Se un assicurato decede prima di raggiungere l'età di pensionamento, allora sarà pagato agli aventi diritto il capitale di decesso.
2. Il capitale di decesso corrisponde all'aver a risparmio esistente al momento del decesso, ma come minimo al 200% del salario assicurato per il rischio.

- 3.** Aveni diritto sono, indipendentemente dal diritto ereditario:
- a) Il coniuge sopravvissuto dell'assicurato deceduto. In caso di sua mancanza
 - b) i figli dell'assicurato deceduto. In caso di loro mancanza
 - c) persone, che sono state sostenute in modo preponderante dall'assicurato deceduto, o la persona che fino alla sua morte ha vissuto insieme a lui continuamente negli ultimi cinque anni in comunione di vita con obbligo di reciproco sostentamento, o che è obbligata al sostentamento per uno o più figli in comune. In caso di loro mancanza
 - d) i genitori dell'assicurato deceduto. In caso di loro mancanza
 - e) i fratelli e sorelle dell'assicurato deceduto.

L'assicurato, tramite comunicazione scritta alla Cassa pensione, può scegliere sia un'altra sequenza determinando più precisamente i diritti dei beneficiari con le indicazioni delle proporzioni, sia che il coniuge od in sua assenza i figli ricevano almeno la metà del capitale di decesso. La comunicazione scritta deve pervenire presso la Cassa pensione mentre l'assicurato è ancora in vita. La Cassa pensione può in caso d'esistenza di particolari motivi od in casi di necessità, derogare dall'ordine citato o dalla scelta dell'assicurato e ripartire tra i superstiti il capitale di decesso in base al proprio giudizio.

Se il capitale di decesso non viene assegnato a nessuno, allora decade a favore della Cassa pensione.

Art. 14 Disposizioni di pagamento

- 1.** Le prestazioni secondo l'art. 10, sono pagate in forma di capitale.
- 2.** Secondo l'art. 11, l'assicurato può percepire il capitale di vecchiaia sotto forma di rendita di vecchiaia e per far ciò deve trasferire il capitale di vecchiaia all'assicurazione rendite. L'ammontare della rendita di vecchiaia sarà calcolata al momento del pensionamento secondo principi attuariali ed in base al capitale di vecchiaia, nonché applicando i fattori per il valore attuale secondo l'aggiunta 2.
- Le disposizioni delle art. 12 cpv. 10 (importo della rendita futura per coniugi) e cpv. 7 (rendita per figli), art. 14 (rendita per coniugi), art. 15 (rendita per partner di vita), art. 17 (rendita per orfani), art. 18 (capitale di decesso) e art. 19 (disposizioni di pagamento) del regolamento dell'Assicurazione rendite, valgono per analogia anche per la rendita di vecchiaia calcolata in base alle aliquote di conversione presenti.
- L'assicurato deve notificare per iscritto alla Cassa pensione, almeno un mese prima, il desiderio di percepire la rendita di vecchiaia, altrimenti si estingue la possibilità di percepire una rendita al posto del capitale.
- 3.** I pagamenti sono effettuati tramite versamenti postali o bancari al posto del pagamento in Svizzera designato dall'avente diritto. Su suo desiderio e rischio possono essere effettuati anche all'estero.

D Scioglimento del rapporto di previdenza

Art. 15 Scadenza, prolungamento della copertura, restituzione

- 1.** Se il rapporto di lavoro è sciolto dall'assicurato o dalla ditta e, secondo le disposizioni presenti, non sussiste alcun diritto ad una prestazione assicurativa della Cassa pensione, allora l'assicurato esce dalla Cassa pensione ed ha diritto ad una prestazione d'uscita secondo le disposizioni seguenti.
- 2.** La prestazione d'uscita viene a scadenza con l'uscita dalla Cassa pensione. Da questo momento essa deve essere remunerata ad interessi con il tasso minimo secondo la LPP. Se la Cassa pensione non versa la prestazione d'uscita entro 30 giorni dopo aver ricevuto le indicazioni necessarie, allora dopo questo periodo essa dev'essere remunerata ad interessi con il tasso d'interesse di mora emanato dal Consiglio federale.
- 3.** L'assicurato rimane assicurato per casi d'invalidità e di decesso, fino ad un mese dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza ma al più tardi fino all'inizio di un nuovo rapporto di lavoro.
- 4.** Se la Cassa pensione deve pagare prestazioni per i superstiti o d'invalidità dopo che ha versato la prestazione d'uscita, allora la prestazione d'uscita dev'essere restituita in quanto è necessaria per il pagamento delle prestazioni per i superstiti o d'invalidità. Le prestazioni per i superstiti e d'invalidità sono ridotte nel caso in cui non è eseguita una restituzione.

Art. 16 Ammontare della prestazione d'uscita

La prestazione d'uscita corrisponde all'avere a risparmio esistente (primato di contributi).

Art. 17 Uso della prestazione d'uscita

- 1.** Se l'assicurato entra in una nuova istituzione di previdenza, allora la Cassa pensione trasferisce la prestazione d'uscita alla nuova istituzione di previdenza.
- 2.** Assicurati che non entrano a far parte di una nuova istituzione di previdenza, devono notificare alla Cassa pensione se la prestazione d'uscita è da utilizzare per l'apertura di un conto di libero passaggio presso una Fondazione bancaria o per l'erezione di una polizza di libero passaggio presso un istituto assicurativo sottoposto alla vigilanza sulle assicurazioni. Se questa comunicazione non è effettuata al più presto dopo sei mesi ed al più tardi dopo due anni dal caso di libero passaggio, la prestazione d'uscita viene versata all'istituto collettore con inclusi gli interessi.
- 3.** L'assicurato può richiedere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita, se
 - a) egli lascia definitivamente la Svizzera,
 - b) egli assume un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria o
 - c) la prestazione d'uscita è inferiore del suo contributo annuo.

Per gli assicurati sposati, il pagamento in contanti è ammissibile soltanto se il coniuge dà il suo consenso per scritto.

E **Disposizioni finali**

Art. 18 **Disposizioni d'esecuzione, applicazione del regolamento e lacune**

1. Eventuali disposizioni d'esecuzione necessarie al regolamento sono emanate dal Consiglio di fondazione.
2. In casi particolari il Consiglio di fondazione può derogare dalle disposizioni del presente regolamento se la loro applicazione significherebbe un caso di necessità per la persona o le persone coinvolte e la deroga stessa corrisponde alle finalità ed allo scopo della Cassa pensione.
3. Su questioni, che non sono disciplinate o non sono disciplinate completamente, decide il Consiglio di fondazione secondo le finalità e lo scopo della Cassa pensione.

Art. 19 **Revisione del regolamento**

1. La revisione del regolamento viene effettuata tramite il Consiglio di fondazione. Modifiche del regolamento sono da notificare alle Autorità di vigilanza competenti.
2. Disposizioni che prevedono un'ulteriore prestazione della ditta o che potrebbero avere ciò come conseguenza, non possono essere emanate senza il consenso della stessa.

Art. 20 **Contestazioni**

1. Contestazioni tra la Fondazione ed il datore di lavoro o gli aventi diritto, vengono risolti dal tribunale LPP competente, in base al procedimento legale previsto.
2. Foro competente è la sede od il domicilio svizzero dell'imputato oppure il luogo dell'impresa presso la quale l'assicurato era impiegato.

Art. 21 **Entrata in vigore; disposizioni transitorie**

1. Questo regolamento entra in vigore al 1° gennaio 2005 e sostituisce il regolamento dell'assicurazione Incentive/Bonus valido dal 1° gennaio 2001.
2. Un'assicurata di sesso femminile può, fino al 1° gennaio 2006, ritirare il capitale di vecchiaia già cinque anni prima di raggiungere l'età regolare di pensionamento AVS a lei applicabile.

Imprese che si sono affiliate alla Cassa pensione

Novartis International AG, Basel

Novartis Pharma AG, Basel

Novartis Pharma Services AG, Basel

Novartis Pharma Stein AG, Stein

Novartis Pharma Schweiz AG, Bern

Novartis Pharma Schweizerhalle AG, Schweizerhalle

Pharmanalytica SA, Locarno

Ciba Vision AG, Embrach

Novartis Consumer Health SA, Nyon

Novartis Consumer Health Schweiz AG, Bern

Novartis Tiergesundheit AG, Basel

Novartis Centre de Recherche Santé Animale SA, St-Aubin

Novartis Forschungsstiftung, Zweigniederlassung Friedrich Miescher Institut, Basel

Novartis Stiftung für nachhaltige Entwicklung, Basel

Interpharma, Verband der forschenden pharmazeutischen Firmen der Schweiz, Basel

Fattori del valore attuale per determinare la rendita di vecchiaia secondo l'art. 14 cpv. 2

Fattori del valore attuale

età	uomini	donne
60	16,9129	16,8092
61	16,5309	16,4386
62	16,1347	16,0588
63	15,7246	15,6681
64	15,2954	15,2654
65	14,8436	14,8496

Questi fattori del valore attuale, valgono per anni di età interi. I mesi trascorsi vengono considerati proporzionalmente tramite interpolazione lineare.

Esempio di calcolo

Uomo assicurato all'età di 62, pensionamento all'età di 62:

- Capitale di vecchiaia all'età di 62 CHF 100'000.–
- Rendita di vecchiaia dall'età di 62 anni CHF 6'204.–
100'000 / 16,1347 con arrotondamento conclusivo

Aumento della somma d'acquisto secondo l'art. 9 cpv. 2

L'aumento della somma d'acquisto massima secondo l'art. 9 cpv. 2, viene calcolato da una parte A ed una parte B. La parte A è determinata in percentuale della rendita di vecchiaia assicurata dell'Assicurazione rendite e serve per il pagamento della riduzione in caso di un anticipo della rendita di vecchiaia assicurata. La parte B è una percentuale della differenza tra la rendita di vecchiaia massima AVS e la rendita complementare e serve per finanziare la rendita transitoria.

Pensionamento anticipato all'età di 63

età	parte A % rendita di vecchiaia	parte B % differenza	età	parte A % rendita di vecchiaia	parte B % differenza
25	14,17	42,95	45	31,05	94,10
26	14,74	44,66	46	32,29	97,86
27	15,33	46,45	47	33,58	101,78
28	15,94	48,31	48	34,93	105,85
29	16,58	50,24	49	36,32	110,08
30	17,24	52,25	50	37,78	114,49
31	17,93	54,34	51	39,29	119,07
32	18,65	56,51	52	40,86	123,83
33	19,39	58,77	53	42,49	128,78
34	20,17	61,13	54	44,19	133,93
35	20,98	63,57	55	45,96	139,29
36	21,81	66,11	56	47,80	144,86
37	22,69	68,76	57	49,71	150,66
38	23,59	71,51	58	51,70	156,68
39	24,54	74,37	59	53,77	162,95
40	25,52	77,34	60	55,92	169,47
41	26,54	80,44	61	58,15	176,25
42	27,60	83,65	62	60,48	183,30
43	28,71	87,00	63	62,90	190,63
44	29,85	90,48			

L'età dell'assicurato risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

Publicato da:
Cassa pensione Novartis, Casella postale, CH-4002 Basilea

© 2005 Cassa pensione Novartis

Questo regolamento si può ottenere anche in lingua
tedesca, inglese e francese. Tutte le versioni linguistiche
sono reperibili nell'internet su:

www.pensionskasse-novartis.ch